

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2482 e abb.**

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

febbraio 2011  
n. 272



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2482 e abb.**

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

febbraio 2011

n. 272

a cura di: S. Moroni  
hanno collaborato: M. Mercuri



# INDICE

PREMESSA .....	7
PARTE I - SCHEDE DI LETTURA DELL'A.S. 2482 .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)</i>	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Decorrenza)</i>	
Scheda di lettura.....	17
<b>Articolo 3</b> <i>(Società a controllo pubblico)</i>	
Scheda di lettura.....	19
PARTE II - SINTESI DEGLI AA.SS. 1719, 1819, 2194 E 2328 .....	21
PARTE III - TESTO A FRONTE DELL'A.S. 2482.....	27
<b>Articolo 1</b> <i>(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)</i>	
Comma 1 .....	29
Comma 2.....	33
Comma 3, lettere a) e b).....	35



## PREMESSA

L'A.S. 2482, recante «*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*», è stato trasmesso dalla Camera dei deputati in data 6 dicembre 2010 ed assegnato, in sede referente, alla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro il 18 gennaio 2011, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia).

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione Finanze della Camera in sede legislativa in data 2 dicembre 2010, dopo che la stessa Commissione aveva elaborato un testo unificato delle proposte di legge Golfo ed altri («*Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*» - A.C. 2426) e Mosca ed altri («*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*» - A.C. 2956).

L'A.S. 1719, recante "*Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*" (Germontani e altri), è stato presentato al Senato in data 24 luglio 2009 ed assegnato, in sede referente, alla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro il 16 settembre 2009, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia).

L'A.S. 1819, recante "*Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*" (Bonfrisco), è stato presentato al Senato in data 13 ottobre 2009 ed assegnato, in sede referente, alla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro il 3 novembre 2009, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia).

L'A.S. 2194, recante "*Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*" (Carlino e altri), è stato presentato al Senato in data 19 maggio 2010 ed assegnato, in sede referente, alla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro il 17 giugno 2010, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia).

L'A.S. 2328, recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*" (Thaler Ausserhofer e altri), è stato presentato al Senato in data 15 settembre 2010 ed assegnato, in sede referente, alla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro il 13 dicembre 2010, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia).

\* \* \* \* \*

Il presente *dossier* è articolato in tre parti.

La prima parte contiene le schede di lettura relative al solo A.S. 2482.

La seconda parte contiene una scheda di sintesi degli AA.SS. 1719, 1819, 2194 e 2328.

La terza parte contiene il testo a fronte delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF) attualmente vigenti che sono oggetto delle modifiche apportate dall'A.S. 2482 (le "novelle").



**PARTE I - SCHEDE DI LETTURA DELL'A.S. 2482**



## **Articolo 1**

### *(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,».

**L'articolo 1** reca una serie di modifiche al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria (c.d. TUF).

Si tratta di modifiche che, in estrema sintesi, con riferimento alla scarsa rappresentatività delle donne nei consigli di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, sono finalizzate a bilanciare la rappresentanza tra generi nei suddetti organi.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa dell'A.C. n. 2426 originariamente presentato alla Camera, la proposta di legge si pone appunto "l'obiettivo di riequilibrare

l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che, come si evince dai dati riportati, sono quasi «*off-limits*» per le donne. E ciò nonostante il fatto che esse operino su un mercato regolamentato e impieghino modelli di gestione manageriale basati sulla professionalità degli amministratori piuttosto che sull'*affectio societatis* dei singoli partecipanti all'impresa, come accade invece per le società di persone e per molte società a responsabilità limitata, di solito piccole e a conduzione familiare. Questi ultimi sono aspetti che avrebbero dovuto rendere le società quotate più aperte a una selezione del personale dirigente fondata su criteri schiettamente meritocratici, con l'impiego dei quali la presenza delle donne nei board direttivi avrebbe sicuramente e spontaneamente raggiunto livelli di equilibrio rispetto a quella maschile. Nella realtà dei fatti ciò però non è accaduto e non accadrà senza un correttivo adeguato, a causa della diffusione di ostacoli culturali al pieno riconoscimento delle pari opportunità nei gradini superiori della scala gerarchica dell'impresa. La presente proposta di legge, perciò, intende fornire un correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali delle imprese quotate.”.

### **I dati sulla presenza femminile nei consigli di amministrazione**

Come evidenziato nella Relazione annuale sulla parità tra donne e uomini – 2010 COM(2009)694 della Commissione europea, mentre il numero delle donne nell'UE che partecipano al processo decisionale o ricoprono posti di responsabilità è aumentato nel corso degli ultimi anni, nelle sfere politica ed economica il potere è ancora fermamente in mano agli uomini. In particolare, nel settore economico, a titolo di esempio, le donne rappresentano soltanto il 10% dei membri dei consigli di amministrazione delle principali società europee quotate in borsa e il 3% dei dirigenti di tali consigli.

I dati riferiti nel documento di lavoro (SEC(2009)1706) che accompagna la relazione, mostrano, in particolare che: il numero di donne con funzioni direttive (direttori, amministratori delegati e dirigenti di piccole imprese) nell'UE è rimasto stabile negli ultimi anni, con una media del 32,5% nel 2008. Sono al di sotto della media tra l'altro Germania, Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Ungheria, Olanda, Romania, Lussemburgo, Irlanda, Finlandia, Svezia. Sono invece al di sopra della media Spagna, Polonia, Gran Bretagna, Francia e Italia (dove la percentuale delle donne con funzioni direttive è pari al 34,7%). Per quanto concerne invece la partecipazione delle donne ai consigli di amministrazione delle principali imprese quotate nei listini di borsa, nel 2009 solo l'11% dei membri dei consigli era costituito da donne. Tale percentuale superava il 20% solo in Finlandia e in Svezia, ma scendeva sotto al 5% in Lussemburgo, Portogallo, Malta, Cipro e in Italia (con una percentuale del 4%).

Per quanto riguarda specificamente l'Italia, secondo quanto riportato da uno studio dell'Osservatorio sul Diversity Management della SDA Bocconi del settembre 2010<sup>1</sup> su 274 società quotate a piazza Affari su dati Consob, il totale dei componenti degli organi sociali (consiglio di amministrazione, consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza,

<sup>1</sup> [http://www.sdabocconi.it/it/ricerca/osservatori/osservatorio\\_sul\\_diversity\\_management/](http://www.sdabocconi.it/it/ricerca/osservatori/osservatorio_sul_diversity_management/)

collegio sindacali) è pari a 4.346 unità, e di questi 332 sono donne, con una percentuale pari al 7,6% (era del 6,9% nel 2009).

Dall'analisi sulla presenza di donne nei consigli di amministrazione, nei consigli di gestione e nei consigli di sorveglianza delle società quotate emerge poi che in 138 società (pari al 50% del totale) non è presente nessuna donna, in 95 società (il 35% del totale) è presente una donna, in 24 società (il 12% del totale) sono presenti due donne e in 7 società (il 3% del totale) sono presenti tre o più donne; per quanto concerne i 263 collegi sindacali delle società quotate, in 209 società (pari al 79% del totale) non è presente nessuna donna, in 51 società (il 19% del totale) è presente una donna e in 3 società (l'1% del totale) sono presenti due donne.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** del testo in esame al **comma 1** integra l'articolo 147-ter del TUF.

Tale articolo, nella versione vigente, stabilisce che lo statuto delle società preveda che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determini la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste devono quindi indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto, potendo quest'ultimo prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Le liste devono essere depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione sopra menzionata è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Il testo in esame aggiunge quindi al testo dell'attuale articolo 147-ter del TUF un comma 1-ter, che affida allo statuto delle società il compito di prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicura l'equilibrio tra i generi, intendendosi tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

*Si evidenzia che la disposizione è formulata in termini neutri, in quanto la riserva di un terzo dei posti in consiglio non si applica in riferimento al genere maschile o a quello femminile, ma al genere che risulti meno rappresentato nel consiglio: di conseguenza la norma si applicherebbe anche qualora la componente meno rappresentata dovesse risultare quella maschile.*

*Tale formulazione, oltre che finalizzata a definire una norma di generale applicazione, sembrerebbe peraltro diretta ad evitare effetti discriminatori e dunque passibile di sollevare rilievi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza dei sessi dinanzi alla legge sancito dall'articolo 3 della Costituzione.*

*Inoltre, il fatto che la disposizione in esame si riferisca alle sole società quotate, e che quindi il suo impatto cogente risulti in qualche modo delimitato, sembrerebbe assumere rilievo anche con riferimento alla salvaguardia del principio della libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione.*

*Sul punto sembrerebbe comunque opportuno un approfondimento diretto a valutare la compatibilità della norma con i principi costituzionali di uguaglianza, e, soprattutto, di libertà dell'iniziativa economica di cui all'articolo 41.*

Il criterio di riparto sopra indicato si applica per tre mandati consecutivi e, qualora non sia rispettato dalla composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione, i componenti eletti decadono dalla carica.

Tali disposizioni si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico<sup>2</sup>.

*Si evidenzia che, poiché il testo in esame specifica che la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione - prevista se la composizione dell'organo non rispetta il criterio di ripartizione tra i generi - si applica con*

---

<sup>2</sup> Si ricorda che fra i diversi modelli di amministrazione e controllo della società per azioni, oltre al sistema tradizionale - costituito da un organo amministrativo (amministratore unico o consiglio d'amministrazione) e da un organo di controllo (collegio sindacale) - con il D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative sono stati introdotti nel nostro ordinamento il sistema dualistico e il sistema monistico.

In estrema sintesi, mentre il sistema dualistico, di derivazione tedesca, si compone di due organi necessariamente collegiali, un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, il sistema monistico, disciplinato dagli articoli dal 2409-*sexiesdecies* al 2409-*noviesdecies* del codice civile, è ispirato al modello di gestione anglosassone ed è caratterizzato dalla previsione di un consiglio di amministrazione e di un organo di controllo costituito al suo interno, il comitato per il controllo sulla gestione. Se la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, al comitato per il controllo sulla gestione spetta invece la vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il controllo contabile è affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione); all'assemblea è infine attribuito il potere di nominare il consiglio di amministrazione e di conferire l'incarico di controllo contabile.

*riferimento a violazioni del riparto risultanti a seguito dell'elezione, tale decadenza sembrerebbe non doversi applicare nei casi in cui l'equilibrio tra i generi risultasse condizionato da vicende successive, quali ad esempio le dimissioni o il venir meno di componenti dell'organo.*

Il **comma 2** del testo in esame aggiunge poi al testo dell'articolo 147-*quater* del TUF<sup>3</sup> un comma 1-*bis* secondo cui, qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*.

Si ricorda che il vigente articolo 147-*quater* del TUF, che disciplina la composizione del consiglio di gestione, prevede che qualora il consiglio sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Il **comma 3** interviene in materia di composizione del collegio sindacale, aggiungendo, alla **lettera a)**, un comma 1-*bis* all'articolo 148 del TUF<sup>4</sup>.

L'articolo 148 del TUF prevede al primo comma che l'atto costitutivo della società debba stabilire, per il collegio sindacale, il numero (non inferiore a tre) dei membri effettivi ed il numero (non inferiore a due) dei membri supplenti.

Per effetto della modifica proposta dal comma 1-*bis* l'atto costitutivo della società deve stabilire che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale, dovendosi tale criterio di riparto applicare per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio riparto così previsto, è prevista la decadenza dalla carica dei componenti eletti.

*Analogamente a quanto già visto per il consiglio di amministrazione, si evidenzia che, poiché il testo in esame specifica che la decadenza dei componenti del collegio sindacale - prevista se la composizione dell'organo non rispetta il criterio di ripartizione tra i generi - si applica con riferimento a violazioni del riparto risultanti a seguito dell'elezione, tale decadenza sembrerebbe non doversi applicare nei casi in cui l'equilibrio tra i generi risultasse condizionato da vicende successive, quali ad esempio le dimissioni o il venir meno di componenti dell'organo.*

---

<sup>3</sup> Si evidenzia che la modifica all'articolo 147-*quater* del TUF, inserita nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto della VI Commissione della Camera, non era originariamente presente né nell'A.C. 2426 né nell'A.C. 2956.

<sup>4</sup> La modifica all'articolo 148 del TUF era originariamente presente solo nell'A.C. 2956 (e non nell'A.C. 2426).

La **lettera b)** del comma 3 modifica invece il comma 4-*bis* all'articolo 148 del TUF, al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto comma 1-*bis* anche al consiglio di sorveglianza (previsto nel modello dualistico)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Si segnala che nel testo in discussione alla Camera era presente una disposizione, poi soppressa, che estendeva il principio dell'equilibrio tra i generi anche alla composizione del comitato per il controllo sulla gestione previsto per le società che adottano il sistema monistico.



## **Articolo 2** *(Decorrenza)*

1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 2** del testo in esame disciplina la decorrenza delle disposizioni introdotte nel TUF dall'articolo 1, prevedendo che queste si applichino a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'applicazione delle disposizioni a decorrere dal primo rinnovo privilegia pertanto la continuità degli organi senza imporre alle società di effettuare modificazioni nel corso del mandato, che comporterebbero dimissioni di amministratori e sindaci del genere sovra-rappresentato.



### **Articolo 3** *(Società a controllo pubblico)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

L'**articolo 3** stabilisce che le nuove disposizioni inserite nel TUF dal provvedimento in esame si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati<sup>6</sup>.

Si ricorda che i primi due commi dell'articolo 2359 del codice civile individuano le società controllate. In particolare sono considerate tali:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

---

<sup>6</sup> Si segnala che una norma diretta ad estendere le modifiche apportate al TUF dal testo in esame alle società a capitale interamente pubblico o misto, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati, era originariamente presente nell'A.C. 2956 (ma non nell'A.C. 2426).



**PARTE II - SINTESI DEGLI AA.SS. 1719, 1819, 2194  
E 2328**



## SINTESI DEGLI AA.SS. 1719, 1819, 2194 E 2328

**A.S. 1719**, recante "*Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*" (Germontani e altri)

**A.S. 2194**, recante "*Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*" (Carlino e altri)

Gli AA.SS. 1719 e 2194 - le cui disposizioni sono praticamente identiche al di là di mere differenze formali - modificano l'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF) aggiungendovi, con un nuovo comma, la previsione secondo cui lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati deve prevedere che, nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, sia adottato un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Viene quindi definita la nozione di equilibrio, che si raggiunge quando il genere meno rappresentato nell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti; il riparto degli amministratori così determinato deve applicarsi per due mandati consecutivi.

Viene, inoltre, affidato alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) il compito di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un regolamento che stabilisca le sanzioni per le società che non ottemperano all'obbligo dell'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori.

In aggiunta, i due disegni di legge stabiliscono che la modifica così introdotta nel TUF si applichi a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

**A.S. 1819**, recante "*Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*" (Bonfrisco)

L'A.S. 1819, composto di due articoli, reca disposizioni in buona parte coincidenti con quelle degli AA.SS. 1719 e 2194.

In particolare l'articolo 1 modifica l'articolo 147-ter del TUF aggiungendo, con il nuovo comma 1-bis, la previsione secondo cui lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati deve prevedere che, nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, sia adottato un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si raggiunge quando il genere meno rappresentato nell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti. Rispetto agli AA.SS. 1719 e 2194, nel testo in parola manca la previsione concernente l'applicazione per due mandati consecutivi del criterio di riparto degli amministratori così determinato.

Anche l'A.S. 1819 affida peraltro alla CONSOB il compito di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un regolamento che stabilisca le sanzioni per le società che non ottemperano all'obbligo dell'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori.

L'articolo 2 prevede infine che la modifica apportata al TUF dall'articolo 1 si applichi a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (manca in tal caso - a differenza che negli AA.SS. 1719 e 2194 - il riferimento al termine minimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento per l'applicazione della norma).

**A.S. 2328, recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*" (Thaler Ausserhofer e altri)**

L'A.S. 2328, composto di tre articoli, reca disposizioni in larga parte coincidenti con quelle dell'A.S. 2482, rifacendosi nella sostanza al testo unificato adottato come testo base dalla VI Commissione della Camera dei Deputati nella discussione congiunta degli AA.CC. 2426 e 2956.

In particolare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 147-ter del TUF aggiungendo, con il nuovo comma 1-bis, la previsione secondo cui lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati deve prevedere che, nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, sia adottato un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si raggiunge quando il genere meno rappresentato nell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti per tre mandati consecutivi.

Se la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetterà il riparto previsto, i componenti eletti decadranno dalla carica.

Inoltre, in caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, anche i nuovi amministratori dovranno essere nominati nel rispetto del medesimo riparto (previsione, questa, che differenzia significativamente il testo in esame dall'A.S. 2482).

È inoltre prevista l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.



La successiva lettera b), modificando l'articolo 147-*quater* del TUF, estende l'applicazione delle norme predette anche ai consigli di gestione costituiti da un numero di componenti non inferiore a tre.

La lettera c) modifica invece l'articolo 148 del TUF in senso analogo all'articolo 147-*ter*, nel senso che l'atto costitutivo delle società dovrà stabilire che il riparto dei membri effettivi del collegio sindacale sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio risultante dall'elezione. Qualora la composizione del consiglio sindacale non rispetti il riparto previsto, i componenti eletti decadranno dalla carica.

Inoltre, nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori dovranno essere nominati nel rispetto del medesimo riparto (anche in tal caso, pertanto, in difformità rispetto all'A.S. 2482, così come per quanto concerne l'estensione del principio dell'equilibrio tra i generi alla composizione del comitato di controllo sulla gestione per le società che adottano il sistema monistico).

L'articolo 2 riguarda la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 1, che si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione e controllo delle società quotate nei mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 3 estende infine l'applicazione delle norme previste dal disegno di legge anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati.



**PARTE III - TESTO A FRONTE DELL'A.S. 2482**



**Articolo 1***(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)***Comma 1**

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 147-ter <sup>7</sup>	
<i>Elezione e composizione del consiglio di amministrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei	1-bis. <i>Identico.</i>

<sup>7</sup> Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 147-ter <sup>1</sup>	
<i>Elezione e composizione del consiglio di amministrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p>	
	<p><b>1-ter.</b> Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.</p>
<p>2. [Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto. <i>Comma abrogato dal comma 13 dell'art. 3, D.Lgs. 29</i></p>	<p>2. <i>Abrogato.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 147-ter <sup>1</sup>	
<i>Elezione e composizione del consiglio di amministrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>dicembre 2006, n. 303].</i>	
<p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b> <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 147-ter <sup>1</sup> <i>Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica	



## Articolo 1

*(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)*

### Comma 2

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 147- <i>quater</i>	
<i>Composizione del consiglio di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-<i>ter</i>, comma 1-<i>ter</i>.</b></p>



## Articolo 1

*(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)*

### Comma 3, lettere a) e b)

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 148 <sup>8</sup> <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:</p> <p><i>a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;</i></p> <p><i>b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;</i></p> <p><i>c) [criteri e modalità per la nomina del presidente Lettera abrogata dall'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262];</i></p> <p><i>d) [limiti al cumulo degli incarichi Lettera abrogata dall'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262].</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti</b></p>

<sup>8</sup> Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 148 <sup>8</sup> <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>eletti decadono dalla carica;</b>
2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.	2-bis. <i>Identico.</i>
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:  a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;  b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;  c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 148 <sup>8</sup> <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.	
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.	4. <i>Identico.</i>
4- <i>bis</i> . Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.	4- <i>bis</i> . Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi <b>1-<i>bis</i></b> , 2 e 3.
4- <i>ter</i> . Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2- <i>bis</i> e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147- <i>ter</i> , comma 3.	4- <i>ter</i> . <i>Identico.</i>
4- <i>quater</i> . Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza	4- <i>quater</i> . <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b> <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 148 <sup>8</sup> <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
della causa di decadenza.	



## Ultimi dossier del Servizio Studi

262	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1905-B “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
263	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2479 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”
264	Dossier	Atto del Governo n. 300 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati»
265	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2507 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
266	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"
267	Dossier	Atto del Governo n. 312 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti»
268	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754 e 2403 Testo unificato del 21 dicembre 2010 La riforma della legislazione portuale
269	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1969-B. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
270	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322-A Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2010 <i>Il testo della Commissione Politiche dell’Unione europea</i>
271	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2537 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all’indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".